

- 1. DEFINIZIONI:**

**Contratto:** significa Ordine dell'Acquirente, insieme alla Conferma di Elkem, alle CGV di Elkem e al Codice. Se le parti hanno firmato un contratto, significa quell'accordo, le CGV e il Codice di Elkem.

**Acquirente:** l'acquirente della Merce ai sensi Contratto.

**Prodotti dell'Acquirente:** indica qualsiasi prodotto, merce o processo dell'Acquirente che utilizza la Merce.

**Codice:** significa il Codice di condotta per i partner commerciali di Elkem, pubblicato su elkem.com.

**Conferma:** La conferma scritta di Elkem dell'Ordine dell'Acquirente, che si considera incorporare integralmente le presenti CGV e che può includere modifiche all'Ordine.

**Consegna:** consegna della Merce al punto di consegna.

**Data di Consegna:** la data o l'intervallo di Consegna specificato nel Contratto.

**Punto di Consegna:** il luogo specificato nel Contratto per la Consegna.

**Controversia:** indica qualsiasi controversia o rivendicazione derivante da o in relazione al Contratto, o alla sua esecuzione, validità o applicabilità, incluse le Controversie extracontrattuali.

**Elkem/Venditore:** l'entità del gruppo Elkem che conferma l'Ordine, o che viene specificato nella Conferma.

**FM:** significa "forza maggiore", come ulteriormente definito nella clausola 7.

**Merce:** beni di Elkem, sia prodotti che servizi, come descritto nel Contratto.

**Legge applicabile:** la legge del Luogo di competenza.

**Luogo di competenza:** il paese (compreso lo stato, la provincia o l'equivalente locale) in cui Elkem ha la sua sede legale.

**CGV:** Condizioni generali di vendita.

**Regole ICC / ICC:** La Camera di Commercio Internazionale / il Regolamento Arbitrale ICC.

**Incoترم:** indica l'incoterm prevalente al momento della vendita come definito nell'ultima edizione delle Regole Internazionali dell'ICC per l'interpretazione dei termini commerciali, se non diversamente concordato.

**Tasso di interesse:** il più basso tra: (i) il tasso di interesse della Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principali più l'8% annuo, oppure (ii) il tasso massimo consentito dalla legge.

**Responsabilità:** ogni tipo di perdita, danno o responsabilità derivante da o in relazione a un Ordine o qualsiasi Contratto (o alla Merce fornita ai sensi del Contratto) anche per contratto, illecito civile (inclusa la negligenza), falsa dichiarazione, restituzione o altro, e comunque derivante.

**Ordine:** significa qualsiasi ordine che l'Acquirente effettua con Elkem per l'acquisto di Merce, sia online, via e-mail, telefono o altro.

**Imballaggio:** indica qualsiasi imballaggio o materiale utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare, consegnare e presentare la Merce, che viene fornito o prestato da Elkem all'Acquirente.

**Prezzo:** il prezzo della Merce specificato nel Contratto al netto di IVA/tasse.

**Specifiche:** le specifiche di qualità della Merce che, se non indicate, allegate o incorporate per riferimento nel Contratto, saranno le specifiche attuali di Elkem per il tipo di Merce specificata o confermata nella Conferma, che sono a disposizione dell'Acquirente su richiesta ad Elkem.
- 2. IL NOSTRO CONTRATTO**
- 2.1** L'Ordine dell'Acquirente costituisce l'accettazione da parte dell'Acquirente ad acquistare Merce da Elkem in conformità con la quotazione di Elkem (se applicabile), le presenti CGV e le Specifiche. La Conferma di Elkem costituisce l'accettazione da parte di Elkem dell'Ordine dell'Acquirente alle condizioni stabilite nelle presenti CGV, insieme ad eventuali termini/condizioni aggiuntive accettate o modificate nella Conferma.
- 2.2** In caso di conflitto di disposizioni del Contratto, si applica il seguente ordine di precedenza: (i) Contratto firmato (se applicabile) (ii) Conferma, (iii) CGV/Codice, (iii) Ordine.
- 2.3** Il Contratto costituisce l'intero accordo in relazione al suo oggetto. Qualsiasi precedente rappresentazione/dichiarazione, termine o condizione aggiuntivi o diversi che l'Acquirente cerca di includere sono qui respinti da Elkem e non saranno vincolanti se non espressamente acconsentiti per iscritto da uno dei rappresentanti autorizzati di Elkem.
- 3. MERCE, SPECIFICHE, RECLAMI**
- 3.1** Elkem garantisce che la qualità della Merce sarà conforme alle Specifiche presenti al momento della spedizione della Merce da parte di Elkem. L'Acquirente è l'unico responsabile della richiesta delle Specifiche e della determinazione dell'idoneità della Merce per qualsiasi uso o applicazione particolare, anche per i Prodotti dell'Acquirente. La Merce può essere distribuita a terzi (ad eccezione delle società affiliate dell'Acquirente/società del gruppo dell'Acquirente) solo nella misura in cui le Parti abbiano concordato un accordo di distribuzione.
- 3.2** Se non diversamente concordato, si applicherà una tolleranza del +/- 2% a qualsiasi quantità di Merce del Contratto. Elkem non violerà il Contratto se la quantità consegnata rientrerà in questa tolleranza, tuttavia l'Acquirente pagherà solo la quantità consegnata.
- 3.3** L'Acquirente dovrà ispezionare la Merce al momento del ricevimento e dovrà notificare ad Elkem qualsiasi reclamo relativo alla qualità o quantità senza indebito ritardo e in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento della Merce da parte dell'Acquirente, o entro 30 giorni dalla scoperta del difetto (se il difetto non è evidente al momento della consegna e dell'ispezione), insieme ai documenti e alle informazioni di supporto, in mancanza dei quali tale reclamo sarà prescritto e Elkem non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente.
- 4. CONSEGNA E RISCHIO**
- 4.1** Se il Punto di Consegna/Incoterm non è specificato nel Contratto, la Consegna avrà luogo e il rischio sarà trasferito all'Acquirente al momento della fornitura della Merce da parte di Elkem al vettore nel punto di origine.
- 4.2** Le Date di consegna sono stime indicative fornite da Elkem senza garanzia, salvo diversa indicazione. Salvo in caso di dolo o colpa grave di Elkem e fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8.2, i ritardi nella Consegna non daranno diritto all'Acquirente di rifiutare la Merce, di rescindere il Contratto o di chiedere il risarcimento dei danni.
- 4.3** Nel caso in cui il Contratto specifichi più consegne o specifici un accordo a termine, ma non specifichi le Date di Consegna e le quantità di consegna, le Consegne e le quantità saranno ragionevolmente distribuite in modo uniforme nell'intervallo di consegna, se non diversamente concordato.
- 5. MATERIALI DI IMBALLAGGIO / IMBALLAGGIO**
- 5.1** Si ritiene che l'Acquirente sia consapevole e si impegni a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili in materia di Imballaggio, compresi il suo utilizzo, smaltimento e rifiuti (di seguito "Regolamento").
- 5.2** L'imballaggio è destinato esclusivamente alla Merce e non ad altri scopi.
- 5.3** L'imballaggio prestato da Elkem all'Acquirente rimane di proprietà di Elkem, e l'Acquirente ne sarà il depositario. Elkem può fatturare all'Acquirente la sostituzione o la riparazione dell'imballaggio in ritardo, perso, danneggiato o distrutto.
- 5.4** Se Elkem trasferisce la proprietà dell'imballaggio all'Acquirente, l'Acquirente sarà responsabile dell'imballaggio, e l'Acquirente dovrà rimuovere tutti i marchi, i loghi e gli identificatori di Elkem prima del riutilizzo.
- 5.5** Elkem non avrà alcuna Responsabilità nei confronti dell'Acquirente o di terzi nel caso in cui l'Acquirente non si conformi a qualsiasi parte della presente Clausola, o a qualsiasi uso o riutilizzo dell'imballaggio una volta che la proprietà sia stata trasferita all'Acquirente.
- 6. PREZZO, PAGAMENTO E TASSE**
- 6.1** L'Acquirente rimborserà a Elkem tutti gli aumenti o i nuovi dazi o tariffe di importazione che Elkem potrebbe essere tenuto a pagare in relazione alla Merce.
- 6.2** L'Acquirente dovrà effettuare tutti i pagamenti entro o prima della data di scadenza, per intero e senza detrazioni, trattenute o compensazioni. L'esistenza di eventuali Controversie non pregiudica l'obbligo dell'Acquirente di pagare per intero e nei tempi previsti.
- 6.3** In caso di consegne multiple ai sensi di qualsiasi Contratto, il Prezzo per ogni consegna (e ogni altro costo applicabile) sarà fatturato e scadrà individualmente. Nessun ritardo o Controversia per una consegna darà diritto all'Acquirente di ritardare o trattenere il pagamento per le altre.
- 6.4** Se non diversamente concordato, la data di scadenza delle fatture è di 30 giorni dalla data della fattura. Il ritardo nei pagamenti comporterà automaticamente la fatturazione all'Acquirente dei ragionevoli costi di recupero crediti di Elkem. Le fatture non pagate entro la data di scadenza matureranno interessi al Tasso di interesse. Inoltre, a titolo di compensazione per i costi di recupero, sarà dovuto un importo fisso, nonché eventuali costi aggiuntivi per il recupero della fattura originale (nella misura ragionevolmente sostenuta).
- 6.5** Le dichiarazioni, le garanzie e gli accordi dell'Acquirente in qualsiasi richiesta di credito a Elkem sono qui incorporati mediante riferimento. Le condizioni di credito sono soggette in qualsiasi momento a modifiche da parte di Elkem a sua esclusiva discrezione.
- 7. FORZA MAGGIORE**
- 7.1** Se, a causa di FM, una delle parti è impossibilitata o in ritardo nell'adempimento dei propri obblighi (ad eccezione del pagamento), la parte interessata dovrà notificarlo prontamente all'altra parte, e la parte interessata non sarà in violazione del Contratto né incorrerà in alcuna Responsabilità per tale inadempimento o ritardo. Il periodo di tempo per l'adempimento degli obblighi interessati sarà esteso fino alla cessazione della FM.
- 7.2** Per FM si intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di una parte, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, calamità naturali, condizioni meteorologiche estreme e disastri naturali, epidemie/pandemie, incendi, esplosioni, restrizioni nell'alimentazione elettrica, attacchi terroristici, attacchi informatici, guerra o minaccia di guerra, conflitti armati, tumulti o rivolte civili; contaminazione da fonti nucleari, chimiche o biologiche; qualsiasi legge o azione intrapresa da un governo o da un'autorità pubblica, compresa l'imposizione di una restrizione all'esportazione o all'importazione, di un contingente o di un divieto, o la mancata concessione di una licenza o di un consenso necessari a Elkem; rottura o disattivazione dei mezzi di trasporto delle merci, degli impianti o delle attrezzature di Elkem; qualsiasi controversia commerciale o di lavoro, sciopero, azione sindacale o serrata; e inadempimento da parte dei fornitori o dei subappaltatori di Elkem, o impossibilità di Elkem di ottenere i materiali. Le difficoltà finanziarie o la perdita di redditività non sono FM.
- 7.3** Se la FM perdura per 45 giorni consecutivi o più, ciascuna delle parti potrà rescindere il Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti dell'altra.
- 8. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE**
- 8.1** Senza pregiudicare qualsiasi altro diritto o rimedio di Elkem, Elkem potrà sospendere o risolvere immediatamente il Contratto qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
  - (a) L'Acquirente non paga alcuna fattura alla scadenza.
  - (b) L'Acquirente non accetta una Consegna quando offerta da Elkem.
  - (c) L'Acquirente commette una violazione sostanziale del Contratto e, se tale violazione è sanabile, non vi pone rimedio entro 30 giorni dalla notifica.
- (d) L'Acquirente diventa incapace di pagare i propri debiti alla scadenza, o entra in qualsiasi forma di amministrazione, amministrazione controllata, liquidazione, fallimento, scioglimento, o qualsiasi concordato o accordo con i suoi creditori, o sospende o minaccia di sospendere la sua attività, o, secondo il ragionevole parere di Elkem, ha subito un sostanziale cambiamento in negativo della sua situazione finanziaria.
- (e) Elkem ritiene ragionevolmente che ci sia stata o ci sarà una violazione della Clausola 9 da parte dell'Acquirente.
- 8.2** L'Acquirente può, come unico rimedio, annullare una Consegna se Elkem non ha consegnato la Merce all'Acquirente entro 45 giorni dalla Data di Consegna, se tale Merce non è stata ancora spedita e se tale mancanza non è dovuta a FM o a qualsiasi altro difetto dell'Acquirente. In tal caso, Elkem non sarà tenuta a spedire la Merce e l'Acquirente non sarà tenuto a ricevere o pagare la Merce. La Clausola 11 si applica in ogni caso.
- 8.3** La risoluzione ai sensi della presente clausola non pregiudica i diritti e gli obblighi maturati dalle parti, né pregiudica le disposizioni del Contratto che espressamente/implicitamente si intendono mantenere in vigore alla data o dopo la risoluzione.
- 9. COMPLIANCE**
- 9.1** L'Acquirente e Elkem dovranno, in relazione al Contratto, rispettare tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti e i codici applicabili, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Codice di Elkem.
- 9.2** L'Acquirente non dovrà effettuare un Ordine, né compiere alcuna azione o omissione (sia in relazione al Contratto o in altro modo) che possa esporre Elkem al rischio di: essere sanzionato o essere inserito in un elenco di persone sanzionate o appositamente designate o di beni congelati; violare qualsiasi sanzione economica, commerciale o finanziaria imposta da un ente sanzionatorio competente, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Norvegia, Nazioni Unite, UE, USA e Regno Unito; o essere soggetto a indagini da parte di un ente sanzionatorio competente.
- 10. INDENNITÀ**
- 10.1** L'Acquirente dovrà indennizzare, tenere indenne e difendere Elkem da ogni Responsabilità, costo, spesa, danno o perdita, derivanti da o in relazione a (i) qualsiasi violazione effettiva o presunta dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, (ii) fornitura o uso dei Prodotti dell'Acquirente, (iii) mancato rispetto da parte dell'Acquirente di un termine del Contratto.
- 11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONI**
- 11.1** LA RESPONSABILITÀ MASSIMA DI ELKEM NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE SARÀ (A DISCREZIONE DI ELKEM) LIMITATA ALLA SOSTITUZIONE DELLA MERCE NON CONFORME O AD UN IMPORTO NON SUPERIORE AL PREZZO DELLA MERCE SPECIFICA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL RISARCIMENTO DEI DANNI.
- 11.2** ELKEM ESCLUDE SPECIFICAMENTE OGNI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE PER PERDITE PUNITIVE, SPECIALI, INDIRETTE O CONSEGUENZIALI, ED ESCLUDE SPECIFICAMENTE OGNI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE PER PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI VENDITE, AFFARI O CONTRATTI, PERDITA DI RISPARMI PREVISTI E PERDITA O DANNO DI AVVIAMENTO.
- 11.3** LE GARANZIE FATTE DA ELKEM NEL CONTRATTO SONO LE UNICHE GARANZIE DI ELKEM PER QUANTO RIGUARDA LA MERCE. ELKEM ESCLUDE SPECIFICAMENTE QUALSIASI TERMINE, GARANZIA O CONDIZIONE PREVISTA DALLA LEGGE (SIA ESSA LEGALE, DI DIRITTO COMUNE O DI ALTRO TIPO), INCLUSI IN PARTICOLARE (MA NON LIMITATAMENTE A) QUALSIASI GARANZIA O TERMINE IN MERITO ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO; DA USI/PRACTICHE COMMERCIALI; DA QUALSIASI TRATTATIVA; CHE L'ACQUIRENTE CERCHI DI IMPORRE/INCORPORARE; O DA QUALSIASI PUBBLICITÀ, SITO WEB, BROCHURE, CATALOGO O FONTI SIMILI DI ELKEM.
- 11.4** LA RESPONSABILITÀ DI ELKEM AI SENSI DELLA CLAUSOLA 8.2 SARÀ LIMITATA AI COSTI DIRETTI, RAGIONEVOLI E DOCUMENTATI DELL'ACQUIRENTE DERIVANTI DALLA RITARDATA CONSEGNA E IN CONFORMITÀ ALLA PRESENTE CLAUSOLA 11.
- 11.5** SALVO DIVERSA INDICAZIONE NEL CONTRATTO, QUALSIASI RIVENDICAZIONE NEI CONFRONTI DI ELKEM DEVE ESSERE FATTA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA IN CUI È MATURATA LA CAUSA DELL'AZIONE E IN NESSUN CASO OLTRE 12 MESI DALLA CONSEGNA, PENA LA PRESCRIZIONE.
- 11.6** Nulla di quanto contenuto in questa clausola, nelle presenti CGV o in qualsiasi Contratto limita la Responsabilità in violazione della Legge applicabile del Contratto, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Responsabilità per frode o per morte/lesioni personali causate intenzionalmente o per negligenza.
- 12. LEGGE APPLICABILE E ARBITRATO**
- 12.1** Qualsiasi Contratto o Controversia sarà regolato e interpretato in conformità alle leggi del Luogo di competenza, come sopra definito.
- 12.2** Se sia l'Acquirente che Elkem hanno la loro sede legale nel Luogo di competenza, le controversie saranno risolte dal tribunale competente del Luogo di competenza. In caso contrario, le Controversie saranno deferite e risolte in via definitiva mediante arbitrato ai sensi delle Regole ICC, le cui regole si considerano incorporate mediante riferimento alla presente clausola. La sede o il luogo legale dell'arbitrato sarà la capitale del Luogo di competenza, salvo diverso accordo scritto. La lingua utilizzata sarà l'inglese. Per le Controversie di importo pari o inferiore a 200.000 USD, vi sarà un arbitro, nominato dalla ICC, e le parti concordano che Elkem potrà scegliere di applicare la procedura accelerata della ICC ai sensi della Regola 30(2)(b) della ICC. Per le Controversie di importo superiore a 200.000 USD, vi saranno 3 arbitri, nominati in conformità alle Regole ICC. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di merci non è applicabile.
- 12.3**
- 13. ALTRE DISPOSIZIONI**
- 13.1** Se qualsiasi disposizione o Clausola delle presenti CGV o di qualsiasi Contratto è o diventa non valida, illegale o non applicabile, sarà considerata modificata o cancellata nella misura minima necessaria a renderla valida, legale e applicabile. Ciò non pregiudica la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni e clausole del Contratto.
- 13.2** L'Acquirente non può cedere o trasferire in altro modo il Contratto.
- 13.3** Il Contratto può essere modificato solo da un accordo scritto e firmato dall'Acquirente e da Elkem.
- 13.4** Il mancato o ritardato esercizio di qualsiasi diritto o rimedio non costituisce una rinuncia.
- 13.5** Nessuno all'infuori dell'Acquirente o di Elkem può far valere un termine del Contratto o fare affidamento su di esso.
- 13.6** Qualsiasi comunicazione deve essere data per iscritto; le e-mail sono accettabili se i dati di contatto sono specificati nel Contratto. Elkem avrà il diritto di inviare comunicazioni all'Acquirente utilizzando i dati di contatto della persona che effettua l'Ordine o come altrimenti specificato nell'Ordine. L'Acquirente avrà il diritto di inviare comunicazioni a Elkem utilizzando i dati di contatto indicati nella Conferma o come altrimenti stabilito di volta in volta da Elkem. Il destinatario di una comunicazione dovrà, su richiesta, accusare prontamente ricevuta.
- 14. DISPOSIZIONI GIURISDIZIONALI SPECIALI**
- 14.1** Laddove il Luogo di competenza si trovi negli USA: il Prezzo e le condizioni qui specificate possono essere modificate da Elkem in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da parte di Elkem inviato almeno quindici (15) giorni prima della data di entrata in vigore di tale modifica del prezzo. L'Acquirente può rifiutare tale adeguamento di Prezzo, a condizione che ciò avvenga dandone comunicazione scritta a Elkem entro quindici (15) giorni dalla data di notifica di Elkem. Un rifiuto esonererà Elkem dall'obbligo di vendere o consegnare all'Acquirente fino a quando Elkem e l'Acquirente non avranno concordato per iscritto il Prezzo della Merce.
- 14.2** Riserva di proprietà: se consentito dalla legge, ELKEM si riserva la proprietà della Merce fino al pagamento integrale del prezzo e di tutti gli accessori. Il rischio relativo alla Merce passerà comunque all'Acquirente al momento della Consegna, come definito nell'Articolo 4.1 di cui sopra. In caso di ritardo nel pagamento o di mancato pagamento totale o parziale, ELKEM si riserva il diritto, su richiesta e senza ulteriori formalità, di chiedere la restituzione della Merce consegnata, ovunque essa si trovi. La Merce immagazzinata presso i locali dell'Acquirente (inclusi depositi, magazzini) sarà considerata oggetto delle fatture non pagate. L'Acquirente non concederà pertanto alcun diritto a terzi che possa limitare l'esercizio delle disposizioni di questa condizione, in particolare l'Acquirente non è autorizzato a creare un addebito, eseguire una fattura di vendita o richiedere un pegno sulla Merce. Tutti i costi di restituzione della Merce ad ELKEM sono a carico dell'Acquirente. Se l'Acquirente vende Merce soggetta a riserva di proprietà, egli cede a ELKEM tutti i crediti nei confronti del cliente derivanti dalla vendita della Merce, fino all'importo dovuto a ELKEM e l'Acquirente dovrà informare il suo cliente di tale cessione. In caso di perdita delle Merce, l'Acquirente cede a ELKEM tutti i crediti nei confronti delle compagnie di assicurazione o di altri terzi in relazione alla stessa, fino a concorrenza dell'importo dovuto a ELKEM e l'Acquirente è tenuto ad informare il debitore di tale cessione. Se l'Acquirente dovesse diventare insolvente o fallire, egli dovrà (i) darne notifica a ELKEM entro 24 ore e (ii) cessare immediatamente la vendita di qualsiasi Merce che non sia ancora di sua proprietà. L'Acquirente dovrà inoltre adempiere ai suoi obblighi di depositario e terrà la Merce, a sua spese, separata dai propri beni e da quelli di terzi, adeguatamente immagazzinata, protetta, assicurata per il suo intero valore di sostituzione e identificata come proprietà di ELKEM. L'Acquirente non dovrà rimuovere imballaggi o etichette dalla Merce da lui immagazzinata e non pagata. Nel caso in cui la Merce sia incorporata in altri prodotti, Elkem diventa proprietario di tali prodotti. La partecipazione di proprietà di Elkem su tali prodotti è determinata dal valore della Merce consegnata in proporzione agli altri beni incorporati in tali prodotti, così come valutati al momento dell'incorporazione. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano eventuali richieste di risarcimento danni per il mancato pagamento totale o parziale del prezzo della Merce.